SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 253**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 ottobre 1990.

Autorizzazione al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione di chirurgia toracica dell'istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 16 settembre 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione di chirurgia toracica dell'istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Itituto superiore di sanità in data 26 gennaio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 30 maggio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

La divisione di chirurgia toracica dell'istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata al trapianto terapeutico di polmone, da cadavere, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ricci prof. Costante, direttore della cattedra di chirurgia toracica dell Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Venuta dott. Federico, funzionario tecnico medico della cattedra di chirurgia toracica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Rendina dott. Erino Angelo, aiuto della cattedra di chirurgia toracica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Facciolo dott. Francesco, medico interno della cattedra di chirurgia toracica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Cirulli dott. Gaetano, aiuto della cattedra di chirurgia toracica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Cortesini prof. Raffaello, direttore della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Berloco dott. Pasquale Bartolomeo, ricercatore della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Alfani dott. Dario, aiuto della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Ruvolo prof. Giovanni, aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Sinatra dott. Riccardo, funzionario tecnico medico dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Macchiarelli dott. Arnaldo Guido, ricercatore dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di polmone è demandato al servizio trapianti d'organo della seconda patologia chirurgica della prima Università degli studi di Roma e all'istituto di tipizzazione tissutale e problemi della dialisi - clinica chirurgica, della seconda Università degli studi di Roma congiuntamente ed in modo tra loro coordinato.

Art. 5.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 6.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 7.

Il rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A4627

DECRETO 18 ottobre 1990.

Autorizzazione al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 12 di Pisa in data 22 luglio 1985 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero spedali riuniti S. Chiara di Pisa;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 maggio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 luglio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero spedali riuniti S. Chiara di Pisa è autorizzato al trapianto terapeutico di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Pisa ubicato presso il presidio ospedaliero spedali riuniti S. Chiara di Pisa.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Selli prof. Mario, direttore dell'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Pisa;

Mosca prof. Franco, ordinario di semeiotica chirurgica dell'Università degli studi di Pisa;

Carmellini dott. Mario, Cei dott. Andrea, Giulianotti dott. Pier Cristoforo, Bianchini dott. Manlio. assistenti ospedalieri presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Pisa;

Ferrari dott. Mauro, Pietrabissa dott. Andrea, Ricagna dott. Fabio, Roncella dott.ssa Manuela, Vatteroni dottor Francesco, medici interni presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 12 di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A4628

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 ottobre 1990.

Estensione della tariffa urbana a tempo ad altre reti.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il Piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 793, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ed, in particolare, l'articolo 28, penultimo comma, col quale è prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane;

Considerato che le reti urbane elencate nell'articolo unico del presente decreto disporranno, a far data dal 1° novembre 1990, 1° dicembre 1990 e 1° gennaio 1991, degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;

Decreta:

Articolo unico

La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse è estesa:

a far data dal 1° novembre 1990, alle reti urbane di Varese, Busto Arsizio (Varese), Chiavari (Genova), Ferrara, Ravenna, Pistoia, Imola (Bologna), Forlì, Sassari, Brindisi, Gorgonzola (Milano), Udine, Pordenone, Viareggio (Lucca), Rapallo (Genova), Frosinone;

a far data dal 1° dicembre 1990, alle reti urbane di Alessandria, Novara, Vimercate (Milano), Legnano (Milano); Savona, Mantova, Piacenza, Pesaro, Ancona, Terni, Reggio di Calabria, Lecce, Molfetta (Bari), Taranto e Agrigento;

a far data dal 1° gennaio 1991, alle reti urbane di Ivrea (Torino), Rovigo, Merano (Bolzano), Castelfranco Veneto (Treviso), Belluno, Rovereto (Trento), Conegliano (Treviso), Cittadella (Padova), Finale Ligure (Savona), Fidenza (Parma), Ascoli Piceno, Macerata, Pontedera (Pisa), L'Aquila, Albano Laziale (Roma), Campobasso, Torre del Greco (Napoli), Cosenza, Catanzaro, Marsala (Trapani), Ragusa e Bagheria (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

90A4605

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 agosto 1990.

Impegno per il 1990, in conto residui 1988, della somma di L. 80.000.000.000 a favore della regione Marche, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 409/89, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 28 giugno 1990, con la quale, fra l'altro, viene assegnata — a valere sulle residue disponibilità finanziarie 1988, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — la somma complessiva di L. 80.000.000.000 a favore della regione Marche, per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona, di cui 25.000.000.000 da destinare, a cura della regione stessa, all'I.N.R.C.A.;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 80.000.000.000 è impegnata, a favore della regione Marche, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'erogazione della somma di cui all'art. 1 del presente decreto a favore della regione Marche è subordinata all'acquisizione, da parte del Ministero della sanità e del Ministero del bilancio, di cui alla richiamata delibera CIPE 28 giugno 1990, di una dettagliata relazione sulle opere già realizzate con il pregresso finanziamento pari a lire 100 miliardi.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 80.000.000.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 142

90A4604

DECRETO 31 agosto 1990.

Impegno per il 1990, in conto residui 1989, della somma complessiva di L. 20.606.260.253 a favore dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale oncologico» di Bari e della regione Calabria, ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Vista la legge di bilancio n. 409/89, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE del 28 giugno 1990, con la quale, fra l'altro, viene assegnata — a valere sulle residue disponibilità finanziarie 1989, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale — la somma complessiva di L. 20.606.260.253, di cui lire 10 miliardi a favore dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale oncologico», con sede in Bari, per l'acquisto di una struttura edilizia atta a consentire l'ampliamento dell'attività di ricerca scientifica e L. 10.606.260.253 a favore della regione Calabria per la realizzazione di residenze protette ove ospitare i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici di Reggio Calabria e di Girifalco;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, parte di conto capitale, del Fondo sanitario nazionale e assegnate agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico debbono essere trasferite direttamente agli istituti stessi;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 20.606.260.253 è impegnata, per L. 10.000.000.000 a favore dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Ospedale oncologico», con sede in Bari e per L. 10.606.260.253 a favore della regione Calabria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'erogazione della somma complessiva di L. 20.606.260.253 di cui all'art. 1 del presente decreto, è subordinata all'acquisizione, da parte del Ministero della sanità e del Ministero del bilancio, dei piani per l'utilizzo delle somme assegnate da inquadrare nell'ambito dei progetti specifici che devono evidenziare l'investimento complessivo e le relative coperture finanziarie.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 20.606.260.253 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990, in conto residui 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 143

90A4603

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 18 ottobre 1990.

Disposizioni riguardanti la razionalizzazione e istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1991-92. (Ordinanza n. 271).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246;

Visto il decreto-legge n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

Visto il decreto-legge n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148;

Ordina:

TITOLO I

RAZIONALIZZAZIONE RETE SCOLASTICA

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il piano di razionalizzazione della rete scolastica, elaborato ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990, è aggiornato e/o confermato per l'anno scolastico 1991-92 secondo i criteri, i tempi e le modalità indicati nei successivi articoli.

2. Il piano è volto ad assicurare, attraverso il graduale ridimensionamentodelle unità scolastiche, la migliore distribuzione delle istituzioni formative sul territorio, in rapporto alla domanda di istruzione ed all'esigenza di garantire le condizioni necessarie di efficacia del servizio scolastico, in particolare nelle aree più interessate dal fenomeno della dispersione scolastica (evasione dall'obbligo, abbandoni, ripetenze, ecc.).

3. Il piano è riferito al quinquennio 1990-91/1994-95.

Art. 2.

Disposizioni concernenti la scuola elementare

1. I provvedimenti di soppressione, fusione o aggregazione dei circoli didattici sono proposti ed adottati, in linea di massima, secondo un ordine di priorità basato sul minor numero di posti di insegnamento, compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, che prenda in considerazione prima i circoli didattici con un numero di posti inferiore a 40 e successivamente quelli residuali con un numero di posti inferiore a 50.

2. Eventuali deroghe sono consentite nei casi in cui, per le oggettive difficoltà di collegamento — nella valutazione degli organi dell'amministrazione scolastica — la mancanza di autonomia del circolo potrebbe gravemente pregiudicare il servizio scolastico.

3. Le nuove istituzioni sono anch'esse proposte sulla base dei parametri stabiliti dall'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426; pertanto, sono costituite con almeno 50 posti di insegnamento, compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, sempreché esista la fondata previsione di una stabilità almeno triennale delle predette dotazioni organiche. Contestualmente si provvede, ove necessario, a proporre lo sdoppiamento dei circoli didattici sopradimensionati a cominciare da quelli con più di 100 posti.

4. Resta alla esclusiva competenza dei provveditori agli studi il trasferimento di plessi da un circolo ad un altro, quando non si inserisca in un contestuale e più vasto quadro di istituzioni e soppressioni di circoli didattici.

Art. 3.

Disposizioni concernenti la scuola secondaria di primo grado

1. I provvedimenti di soppressione, fusione o aggregazione delle scuole medie sono proposti ed adottati, in linea di massima, secondo un ordine di priorità basato sul minor numero di classi funzionanti che prenda in considerazione di norma prima le scuole medie con meno di 9 classi e successivamente quelle con meno di 12 classi.

2. Il piano riguarda, oltre le scuole attualmente sottodimensionate per le quali non sia possibile prevedere fondatamente un futuro sviluppo verso una normale dimensione, anche quelle scuole medie che verranno a trovarsi nel quinquennio in situazione di sottodimensionamento per effetto di un prevedibile e fondato decremento della popolazione scolastica.

3. Eventuali deroghe sono consentite per le scuole funzionanti nelle piccole isole e in località di montagna nei casi in cui, per le oggettive difficoltà di collegamento — nella valutazione degli organi dell'amministrazione scolastica — la mancanza di autonomia della scuola pregiudicherebbe gravemente il servizio scolastico.

4. In caso di soppressione di sezioni staccate va, comunque, assicurata la possibilità di frequenza degli alunni in altre scuole per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

5. Nel quadro degli interventi di razionalizzazione vanno evitate, in linea di massima, la dipendenza dalla stessa scuola di più di due sezioni staccate e l'aggregazione di sezioni staccate a scuole dichiarate a carattere sperimentale.

Art. 4.

Disposizioni concernenti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado

1. I provvedimenti di soppressione, fusione o aggregazione di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, o di trasformazione in sezioni annesse, sezioni staccate o scuole coordinate, sono proposti ed adottati tenendo conto della tendenza demografica riscontrata nel bacino di utenza relativo a ciascuna istituzione, dell'evoluzione della domanda di istruzione nell'ultimo quinquennio, delle prospettive di sviluppo e trasformazione dell'economia locale, nonché dello specifico rilievo acquisito nella tradizione locale dalle singole istituzioni scolastiche, come centri di promozione culturale e di ricerca artistica, educativa e tecnico-professionale.

2. Secondo gli stessi criteri vanno esaminate le possibilità di mantenimento delle sezioni staccate e scuole coordinate con insufficiente numero di alunni frequentanti.

3. Per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 si considerano, inoltre, le particolari condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e le specifiche esigenze didattico-organizzative dei diversi tipi di scuola, allo scopo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel territorio; a tal fine conservano la propria autonomia anche istituzioni con un numero di classi inferiore a 25 quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) la fondata previsione della costituzione di nuove classi che nel successivo quinquennio, gradualmente, possano far raggiungere all'istituzione le dimensioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 6 ottobre 1988, n. 426;

b) la particolare complessità di direzione e di gestione connessa alla pluralità di indirizzi di studio coesistenti, all'attuazione sperimentale di progetti concernenti contestualmente nuovi ordinamenti didattici e nuove strutture formative, nonché all'esistenza di aziende, officine e laboratori di particolare complessità o specializzazione;

c) la collocazione in particolari aree geografiche, come isole minori e zone montane, o in comuni distanti oltre 30 Km dalla sede di istituti o scuole dello stesso tipo o settore formativo, nel caso in cui la difficoltà di collegamento con gli istituti di possibile aggregazione, in relazione alle vie di comunicazione ed al sistema, dei trasporti pubblici, sia di entità tale da impedire l'esercizio dell'azione direttiva, l'espletamento delle funzioni amministrative e la partecipazione all'attività degli organi collegiali.

4. Non si procede, di norma, ad aggregazioni o fusioni di istituti e scuole che, per effetto di tali provvedimenti, assumerebbero dimensioni complessive superiori a 50 classi.

5. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le classi delle scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili statali e quelle delle scuole medie annesse agli istituti d'arte sono unitariamente computate per ogni singola istituzione.

6. Non mantengono l'autonomia di funzionamento gli istituti e scuole con meno di 12 classi, salvo i casi di unicità del tipo di scuola o istituto nell'ambito provinciale; in tali casi resta, tuttavia, possibile l'aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, ai sensi dell'art. 5.

7. Secondo gli stessi criteri indicati nei commi 1 e 2 si può procedere alla separazione di sezioni staccate o scuole coordinate di istituti sopradimensionati ed alla loro aggregazione ad altri istituti.

Art. 5.

Aggregazione tra istituzioni scolastiche di diverso ordine e tipo

1. Le istituzioni da trasformare in sezioni staccate o in scuole coordinate ai sensi dell'art. 4 o le sezioni staccate e le scuole coordinate già esistenti sono aggregate tra loro o anche ad istituti di diverso ordine e tipo, nei limiti di cui ai successivi secondo e terzo comma.

2. I provvedimenti di aggregazione sono adottati quando nello stesso comune o in comuni confinanti coesistano, anche in conseguenza di perdita dell'autonomia di funzionamento, scuole coordinate e sezioni staccate da altri istituti, anche di tipo diverso, e siti in località considerevolmente distanti dalle scuole da aggregare.

3. Si procede ad aggregazioni tra istituti dello stesso ordine o tra istituti di istruzione professionale e tecnica di settori omogenei.

4. Nell'ambito degli istituti professionali sono tenute distinte le istituzioni del settore agrario, industriale e dei servizi.

Art. 6.

Tempi, modalità e procedure

1. Il provveditore agli studi, esaminate le eventuali proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli enti locali; predispone, nel rispetto dei criteri stabiliti, la proposta di piano provinciale aggiornata per l'anno scolastico 1991-92.

2. Nell'ordine di priorità degli interventi indicati, a parità di condizioni, si dà la precedenza a quelli riferibili ad istituzioni scolastiche presso le quali si verifichi comunque la vacanza della presidenza o della direzione didattica.

3. Al piano va allegato un elenco delle istituzioni scolastiche, con i necessari elementi conoscitivi e di valutazione, rispetto alle quali non si è ritenuto di proporre interventi di ridimensionamento.

4. Stante l'urgenza di definire il piano di razionalizzazione in relazione agli adempimenti da espletare per l'avvio del prossimo anno scolastico, i consigli scolastici provinciali sono invitati ad esprimere il proprio parere con la massima tempestività. In caso di ritardo il provveditore agli studi trasmette comunque il piano entro il 15 dicembre 1990, unitamente al piano relativo alle nuove istituzioni di cui al titolo II della presente ordinanza, al sovrintendente scolastico regionale, agli enti locali interessati ed ai competenti uffici ministeriali. A questi ultimi trasmette anche l'elenco dei posti direttivi prevedibilmente vacanti all'inizio dell'anno scolastico relativo al piano 1991-92.

5. Il programma di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1991-92 è redatto sulla base delle proposte formulate dai provveditori agli studi, nonché degli elementi di valutazione comunque acquisiti, dall'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

6. Nel programma sono indicati gli interventi di soppressione, fusione, aggregazione e trasformazione di istituti e scuole autonome in sezioni staccate o annesse e coordinate, stabiliti in relazione al numero complessivo delle cessazioni dal servizio del personale direttivo sul territorio nazionale nonché i provvedimenti relativi a nuove istituzioni a decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Art. 7.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. I piani previsti dall'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, ed integrato dall'art. 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione dei rispettivi statuti.

2. Ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sull'organico del personale scolastico statale, i predetti piani sono trasmessi, ai fini delle prescritte intese, ai competenti uffici del Ministero entro il 10 gennaio 1991.

TITOLO II

ISTITUZIONE DI SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

Art. 8.

Presentazione delle domande

1. Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1991-92, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate entro il 15 novembre 1990 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande devono essere redatte in carta legale e firmate in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

2. Le domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di sezioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa nonché le richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate dipendenti da istituti sovraffollati o ubicati in località molto distanti, potranno essere prese in esame purché tali provvedimenti non comportino il funzionamento autonomo di scuole con un numero di classi inferiore ai parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente.

3. Potranno, inoltre, essere prese in considerazione eventuali domande di istituzioni di sezioni staccate o sedi coordinate in relazione a particolari documentate esigenze locali, anche al fine di assicurare in ambito distrettuale e interdistrettuale la presenza dei diversi indirizzi di istruzione secondaria superiore, con esclusione di quelli particolarmente specializzati.

4. Saranno esaminate le domande o le proposte dei provveditorati agli studi, relative alle istituzioni di nuove sezioni o indirizzi di specializzazione ad eccezione di quelli non compatibili con le linee di tendenza del processo di riordinamento dell'istruzione secondaria superiore tenendo presente che, a fronte di assenza di un incremento delle iscrizioni, l'accoglimento delle richieste è subordinato alla contestuale e progressiva soppressione di corsi già funzionanti. Analogamente saranno esaminate le domande o le proposte relative all'istituzione di corsi serali o corsi per il conseguimento della maturità professionale o d'arte applicata, nonché le domande di istituzione del triennio conclusivo nelle sezioni staccate con funzionamento limitato al biennio iniziale.

In particolare, le richieste di istituzione di corsi serali di qualifica negli istituti professionali possono essere avanzate soltanto nell'ambito delle sperimentazioni di progetti 92 e devono essere corredate delle specifiche relazioni previste dalla C.M. prot. n. 7809 del 25 luglio 1990.

Nel caso di proposta avanzata dal provveditore agli studi lo stesso dovrà fornire complete informazioni in ordine alla disponibilità di locali e attrezzature didattiche.

5. Per l'anno scolastico 1991-92 non si procederà di regola a nuove istituzioni di conservatori ed accademie in attesa della riforma di tali istituzioni.

Art. 9.

Documentazione

1. A ciascuna domanda, presentata dall'ente locale, ivi comprese le domande di istituzioni di nuove specializzazioni in istituti già esistenti, devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande, devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 15 novembre 1990, i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione consiliare dell'ente, relativa alla assunzione degli oneri previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico, già sottoposta al controllo dei competenti organi a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, esecutiva secondo le citate disposizioni;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola per cui vengono richiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia o la nuova specializzazione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente punto 2);

4) certificato di conformità alle norme di prevenzione antincendio o il nulla osta provvisorio.

2. Per il regolare funzionamento della nuova istituzione l'ente locale richiedente è tenuto altresì a garantire espressamente la staticità dell'immobile destinato a sede dell'istituzione.

Art. 10.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

1. Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

2. Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

3. Nel caso di richiesta di nuova istituzione di licei artistici, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 9, dovrà essere partecipata la disponibilità dell'amministrazione competente a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione concernente gli impegni per la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione dei locali, dell'arredamento, delle attrezzature didattiche e dei servizi funzionali. L'effettivo funziona-

mento dell'istituzione resta in ogni caso condizionato alla stipula della predetta convenzione ed a un successivo atto ministeriale di verifica della messa a disposizione dei locali, dell'arredamento, delle attrezzature didattiche e dei servizi funzionali.

Art. 11.

Disposizioni per i provveditori agli studi - Pareri dei consigli scolastici provinciali - Disposizioni per i sovrintendenti scolastici regionali e interregionali - Pareri delle regioni.

1. Il provveditore agli studi sottopone il programma di nuove istituzioni e il prospetto riassuntivo con l'indicazione della priorità al consiglio scolastico provinciale per il relativo parere.

2. Il provveditore agli studi entro il 9 dicembre 1990 trasmette al sovrintendente scolastico regionale e interregionale il programma e il prospetto riassuntivo delle priorità corredate dal parere del consiglio scolastico provinciale, dalle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonché dalle richieste e dalla documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e da singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza. Tali schede devono essere scrupolosamente compilate dai competenti uffici in ogni singola parte.

3) Il provveditore agli studi trasmette altresì in pari data, alle competenti direzioni generali del Ministero, copia delle richieste di cui all'art. 8, corredate di copia del programma provinciale, del progetto riassuntivo delle priorità e del proprio motivato parere, segnalando, in particolare, per le richieste di istituzione di nuove scuole coordinate e sezioni staccate, la presumibile consistenza della popolazione scolastica e indicando, altresì, l'eventuale incidenza su istituti e scuole gravitanti nella zona interessata. Lo stesso provveditore agli studi comunica, inoltre, agli uffici del Ministero interessati l'eventuale assenza di richieste di nuove istituzioni.

4. Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli programmi provinciali in un unico piano regionale diviso per settori di scuole e lo trasmette, corredato da copia delle schede di cui al terzo comma del presente articolo, tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 23 dicembre 1990.

5. Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette, corredate dal proprio analitico parere, alle direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero, le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al terzo comma nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

6. La regione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 20 gennaio 1991.

7. Per gli istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine di priorità dei nuovi insediamenti scolastici, consistenti nella istituzione di nuove scuole coordinate, espresso dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. Pertanto lo specifico e vincolante ordine di priorità relativo a dette nuove istituzioni deve essere formulato distintamente da quello riguardante il piano generale regionale dell'istruzione professionale.

8. Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali o all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso; nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Art. 12.

Regione Sicilia - Provincia autonoma di Bolzano Provincia autonoma di Trento

1. Le disposizioni del titolo II della presente ordinanza non si applicano alle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica della regione Sicilia regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, né a quelle della provincia autonoma di Bolzano regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, né a quelle della provincia autonoma di Trento, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro: BIANCO

RISERVATA ALLE SCUOLE MEDIE

PROPOSTE DI SOPPRESSIONE, FUSIONE, TRASFORMAZIONE IN SEZIONI STACCATE DI SCUOLE MEDIE E SOPPRESSIONE DI SEZIONI STACCATE

Regione ....

Provincia ....

Comune ....

Tipo provvedimento proposto..

Scuola o scuole interessate:

1) Scuola media .... cod. meccanogr. ....
distretto .... n. classi ....

2) Scuola media .... cod. meccanogr. ....
distretto .... n. classi ....

Indirizzo presso il quale funzionerà la scuola di nuova istituzione o derivante da sdoppiamento o fusione:

via .... distretto .... c.a.p. ....
n. classi ....

Scuola da cui dipenderà la scuola trasformata in sezione staccata:

1) Scuola media .... cod. meccanogr. ....
distretto .... n. classi ....

N.B. — Dovrà essere riempita una scheda per ogni tipo di provvedimento proposto.

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1991-92

COMUNE	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato	Numero alunni per classi (5) (6) (7)
Denominazione .... Abitanti del comune............ Abitanti del distretto............ Scuole secondarie esistenti nel comune, (2)............ Scuole secondarie esistenti nel distretto (2)............ Scuole secondarie di secondo grado esistenti nella provincia con la stessa specializzazione richiesta (3) .... Alunni frequentanti la terza media nell'anno scolastico 1990-91 n. .... Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti) .... Alunni frequentanti la prima e la quinta elementare nella zona di afflusso nell'anno scolastico 1990-91 (4)		1) Domanda 2) Deliberazione di assunzione degli oneri 3) Pianta dei locali 4) Certificato sanitario 5) Certificato antincendio	del provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali)	

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.
(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto le scuole medie.
(3) Da compilare solo per le domande di nuove sezioni di qualifica o indirizzi di specializzazione.
(4) Il dato relativo agli alunni frequentanti la prima elementare è da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.
(5) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.
(6) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare anche il numero delle classi e degli alunni della nuova sede centrale.
(7) Per le richieste di sdoppiamento indicare anche il numero delle classi e degli alunni della nuova scuola.

RISERVATA ALL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Regione ....

Provincia ....

NUOVE ISTITUZIONI

Autonomie

Comune............

Tipologia scuola............

Classi (solo scuola coordinata) n. ....

Alunni (solo scuola coordinata) n. ....

Sezioni di qualifica............

Istituti «zona viciniore» o comune............

....

Istituto principale da cui dipende la nuova autonomia ....

Classi sede centrale n. ....

Alunni sede centrale n. ....

Classi (sede centrale + scuole coordinate) n. ....

Alunni (sede centrale + scuole coordinate) n. ....

Stato della documentazione............

Numero classi ed alunni negli ultimi cinque anni ....

RISERVATA ALL ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Regione ....

Provincia ....

NUOVE ISTITUZIONI

Nuove scuole coordinate

Comune............

Tipologia scuola............

Collocazione ordine priorità regione n. ....

Istituti «zona viciniore» o comune:............

....

....

Istituto di aggregazione ....

....

Classi sede centrale n. ....

Alunni sede centrale n. ....

Classi (sede centrale + scuole coordinate) n. ....

Alunni (sede centrale + scuole coordinate) n. ....

Sezioni qualifica sede centrale............

....

....

....

Stato della documentazione............

Numero classi ed alunni della sede di aggregazione negli ultimi cinque anni............

PROPOSTE DI SOPPRESSIONE, FUSIONI, RIAGGREGAZIONI, TRASFORMAZIONI DI ISTITUTI E SCUOLE DI SEZIONI ANNESSE O STACCATE O DI SCUOLE COORDINATE AD ALTRE UTILIZZAZIONI.

Regione ....

Provincia ....

Comune..

Istituzione interessata al provvedimento proposto..

....

....

....

Sezioni di qualifica c/o indirizzo di specializzazione..

....

....

Istituto da cui dipenderà la sezione staccata o scuola coordinata....

....

	89/90	88/89	87/88	86/87	85/86
Numero classi	....	....	....	....	....
Numero alunni	....	....	....	....	....

89A4626

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 112 a 118 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 116. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con un'adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 117. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 118. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 119. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 120. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) chirurgia toracica;

e) tecnica operatoria.

Art. 121. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia ed embriologia;

anatomia ed istologia patologica;

fisiopatologia chiurgica delle malàttie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia dell'esofago;

statistica sanitaria ed informatica;

tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia medica:

metodologia clinica;

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;

radioterapia;

trattamento pre e post-operatorio;

anestesia in chirurgia toracica;

terapia intensiva;

principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;

diagnostica per immagini (biennale);

patologia clinica.

d) Chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

chirurgia delle neoplasie del torace.

e) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (biennale);

tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Art. 122. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia ed istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria ed informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Diagnostica strumentale di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini (I)	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini (I)	»	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I)	»	80

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici . . . . ore 100

chirurgie delle neoplasie del torace . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II) . . . . ore 100

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche di chirurgia generale applicata . . . . » 80

tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (I) . . . . » 100

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia . . . . ore 30

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace. . . . . » 30

terapia intensiva. . . . . » 50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma . . . . » 40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (II). . . . . » 150

tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 123. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale, reparto di terapia intensiva toracica; sale operatorie; ambulatori; laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologiche; laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4565

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 281 a 287 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 281. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla riabilitazione, alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 282. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 283. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 284. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) tecnica operativa;
i) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 285. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:
informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica.

c) Diagnostica:
diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica.

d) Medicina interna:
reumatologia;
neurologia;
medicina. fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione.

f) Ortopedia:
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche, infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:
traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:
tecniche operatorie;
microchirurgia.

i) Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 286. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):
anatomia . . . . ore 50
istologia ed embriologia . . . . » 50
fisiologia applicata . . . . » 50

Meccanica e biomatematica (ore 50):
informatica biomedica . . . . » 50

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 40):
anestesiologia e rianimazione . . . . » 40

Ortopedia (ore 80):
ortopedia . . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro . . . ore 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia . . . . ore 20
genetica medica . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria . . . . » 30
biomeccanica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini . . . . » 50
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale . . . . » 40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecniche operatorie . . . . » 70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale . . . . » 15
medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale . . . . » 40
chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia . . . . » 50
deformità congenite . . . . » 30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale . . . . » 25
neurotraumatologia . . . . » 25
traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25
traumatologia degli arti . . . . » 25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecniche operatorie . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare . . . . ore 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche, infettive e neoplastiche . . . . » 60
patologia vertebrale . . . . » 60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti . . . . » 60
trattamento del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecniche operatorie . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione . . . . ore 60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50
chirurgia della mano . . . . » 50

Traumatologia (ore 120).

traumatologia del lavoro . . . . » 30
traumatologia della strada . . . . . . » 30
traumatologia dello sport . . . . . . » 30
traumatologia della mano . . . . . . » 30

Tecniche operatorie (ore 100):

tecniche operatorie . . . . » 50
microchirurgia . . . . » 50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 287. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori piastra, elettromiografia e biblioteca dell'istituto di ortopedia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4566

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in nefrologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 232 a 238 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 239. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 240. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 242. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 243. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 244. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 245. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 246. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica	ore	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione fisiopatologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica: (ore 50):

patologia clinica;	»	30
radiologia;	»	30
medicina nucleare;	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I (nefropatie glomerulari)	»	160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tabulo-interstiziali)	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40

farmacologia e tossicologia...... ore 20
nefrologia geriatrica.......... » 30
emergenze in nefrologia .... » 40
affezioni urologiche di interesse nefrologico...................... » 30

Nefrologia pediatrica (ore 80):
nefrologia clinica in età pediatrica » 20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica.................. » 20
nefropatie congenite ed ereditarie.. » 10
nutrizione e accrescimento....... » 10
terapia sostitutiva in età pediatrica. » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 247. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione clinicizzata di nefrologia medica e centro dialisi pertoneale;
ambulatorio nefrologico;
centro emodialisi;
laboratorio centralizzato;
clinica pediatrica;
divisione clinicizzata di urologia;
centro trapianti;
servizi di radiologia,

tutti ubicati presso gli istituti ospitalieri di Verona.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4567

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 189 a 195 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 191. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università di Verona.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del Servizio sanitario nazionale.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito di igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di epidemiologia e sanità pubblica, di organizzazione dei servizi sanitari di base, di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e di laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica, indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base, indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, indirizzo di laboratorio.

Art. 192. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 193. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 194. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 195. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 196. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 197. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica ed elementi di informatica	ore	65
statistica medica e biometria	»	65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia	»	65
microbiologia medica	»	120
elementi di tossicologia e cancerogenesi	»	20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica	»	20
educazione sanitaria	»	45

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia	ore	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale	»	45
diritto e legislazione sanitaria	»	45
psicologia medica	»	50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva	»	45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria	»	40
igiene dell'ambiente	»	85

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria	ore	65
metodologia epidemiologica applicata II	»	90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo	»	40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione	»	70
igiene edilizia e degli aggregati urbani	»	65
igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale	ore	65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali	»	40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare	»	90
prevenzione e assistenza nell'età senile	»	90
igiene mentale	»	45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali	ore	80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente	ore	40
igiene ospedaliera	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale	ore	60
organizzazione e funzionamento degli ospedali II	»	80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione sanitaria	»	60
economia sanitaria	»	75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera	»	60
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere	»	65

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica	ore	60
microbiologia clinica	»	60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione	»	80
patologia e clinica delle malattie da infezione	»	40
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative	»	80
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative	»	40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori	ore	50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II	»	90
microbiologia clinica II	»	100
tecniche ematologiche ed emocoagulative	»	60
immunologia clinica ed allergologia	»	50
microscopia clinica	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 198. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sanità pubblica;

analisi chimico-cliniche;

batteriologia e/o virologia;

laboratori degli istituti di igiene;

laboratori, strutture e servizi delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati;

altri laboratori, servizi e strutture di ricerca pubblici e/o privati purché riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4568

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 210 a 216 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 215. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 216. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro studenti per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 217. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 218. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 219. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologica e propedeutica;

b) fisiopatologica;

c) valutativa e medico-preventiva;

d) terapeutica e riabilitativa;

e) psicologica;

f) tecnico-sportiva;

g) medico-legale e assicurativa.

Art. 220. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato motorio;

biochimica dell'esercizio fisico;

auxologia, somatometria e biotipologia;

dietetica applicata alle attività sportive;

biomeccanica dello sport;

fisiologia degli sport;

informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;

semeiotica applicata alle attività sportive;

farmacologia applicata alle attività sportive e doping;

cardiologia dello sport;

fisiologia e fisiopatologia delle attività sportive in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;

igiene applicata alle attività sportive;

medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;

sport-terapia;

riabilitazione funzionale in medicina dello sport;

fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologia:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;

metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale assicurativa:

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 221. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive. . . . . . . ore 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico II . . . ore 60
dietetica applicata alle attività sportive » 50
biomeccanica dello sport . . . . » 60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive. » 60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping . . . . » 50

Psicologia (ore 60):

psicologia dello sport. . . . . » 60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport . . . . ore 60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive . . . . » 60

Valutativa e medico preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica dell'atleta I . . . . » 60
igiene applicata alle attività sportive » 60
medicina dello sport in età evolutiva » 50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport. . . . . . . » 60

Medico-legale assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicata alle attività sportive. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari . . . . . . ore 50
cardiologia dello sport . . . . » 60

Valutativa e medico-preventiva (ore 60)

valutazione della capacità fisica dell'atleta II. . . . . » 60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva . . . . ore 60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport . . . . » 60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport. » 60
sport-terapia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 222. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto ed ambulatorio di ortopedia e traumatologia;

reparto ed ambulatorio di pronto soccorso;

reparto di terapia fisica e riabilitazione;

laboratori ed ambulatori di medicina dello sport.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dellà Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4569

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in neurochirurgia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 239 a 245 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativa al riordinamento della scuola di specializzazione in neurochirurgia.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 248. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 249. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 250. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 251. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 252. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) neurobiologia;
b) diagnostica clinica;
c) diagnostica strumentale;
d) tecnica operatoria;
e) chirurgia speciale;
f) anestesia e rianimazione.

Art. 253. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Neurobiologia:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia.

b) Diagnostica clinica:
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia.

c) Diagnostica strumentale:
neurofisiologia clinica;
neuroradiologia.

d) Tecnica operatoria:
tecnica operatoria.

e) Chirurgia speciale:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile.

f) Anestesia e rianimazione:
neuroanestesia e rianimazione.

Art. 254. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Neurobiologia (ore 150):
neuroanatomia . . . . ore 75
neurofisiologia . . . . » 75

Diagnostica clinica (ore 250):
semeiotica e clinica neurologica . . . » 75
elementi di psichiatria . . . . » 25
neurochirurgia . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica clinica (ore 300):
neuro-oftalmologia. . . . . ore 75
neuro-otoiatria . . . . » 75
neurochirurgia . . . . » 150

Diagnostica strumentale (ore 100):
neurofisiologia clinica ore 100

Monte ore elettivo: ore 400

3° Anno:

Neurobiologia (ore 75):
neuropatologia ore 75

Diagnostica clinica (ore 125):
neurochirurgia .... » 125

Diagnostica strumentale (ore 100):
neuroradiologia I .... » 100

Anestesia e rianimazione (ore 100):
neuroanestesia e rianimazione . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica (ore 75):
neurochirurgia .... ore 75

Diagnostica strumentale (ore 75):
neuroradiologia II ...... » 75

Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria I .... » 100

Chirurgia speciale (ore 150):
neurotraumatologia ..... » 75
chirurgia del sistema nervoso periferico .... » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Diagnostica clinica (ore 100):
neurochirurgia ore 100

Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria II » 100

Chirurgia speciale (ore 200):
neurochirurgia funzionale e stereotassica' » 100
neurochirurgia infantile. » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 255. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza negli istituti afferenti al dipartimento di scienze neurologiche.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4570

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo europeo relativo alla concessione di cure alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 25 giugno 1985.

A seguito dell'emanazione della legge 25 luglio 1988, n. 335, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 agosto 1988, in data 4 agosto 1989, è stato depositato a Ginevra presso il Direttore generale dell'OIL, nella sua qualità di depositario, lo strumento di ratifica dell'accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980. Al momento del deposito dello strumento di ratifica di detto accordo, che è entrato in vigore per l'Italia, a norma dell'art. 13, par. 4, il 1° ottobre 1989, è stata formulata la seguente dichiarazione:

«Le Gouvernment italien estime que les dispositions de l'accord europeen concernant l'octroi des soins medicaux aux personnes en sejour temporaire, fait a Geneve le 17 octobre 1980, s'appliquent aux ressortissants des pays adherents qui sont couverts par leurs regimes respectifs de securite sociale, et qui se rendent temporainement a l'etranger pour tourisme, etude, stages, ou pour d'autres brefs sejours, a l'exclusion des travailleurs detaches, ou d'autres personnes soumises a des regimes speciaux».

90A4616

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto della fondazione «U. Bonino e Maria Sofia Pulejo» di Messina

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1990, registro n. 11 Università, foglio n. 145, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la fondazione «U. Bonino e Maria Sofia Pulejo» è stata autorizzata a modificare gli articoli 4, 7, 9, 10 e 17 del vigente statuto.

90A4613

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito toscano

Con decreto 1° ottobre 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 4, 6 e 8 dello statuto del Mediocredito toscano, con sede in Firenze.

90A4618

N. 207

Corso dei cambi del 23 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1137 —	1137 —	1137,10	1137 —	1137 —	1137 —	1137,170	1137 —	1137 —	1137 —
E.C.U.	1551 —	1551 —	1549,50	1551 —	1551 —	1551 —	1551,010	1551 —	1551 —	1551 —
Marco tedesco	748,990	748,990	749,25	748,990	748,990	748,990	749,130	748,990	748,990	748,49
Franco francese	223,750	223,750	224,25	223,750	223,750	223,750	223,740	223,750	223,750	223,75
Lira sterlina	2215,750	2215,750	2217 —	2215,750	2215,750	2215,750	2216,150	2215,750	2215,750	2215,75
Fiorino olandese	664,660	664,660	664,75	664,660	664,660	664,660	664,640	664,660	664,660	664,66
Franco belga	36,388	36.388	36,40	36,388	36,388	36,388	36,380	36,388	36,388	36,38
Peseta spagnola	11,940	11,940	11,97	11,940	11,940	11,940	11,945	11,940	11,940	11,94
Corona danese	196,290	196,290	196 —	196,290	196,290	196,290	196,350	196,290	196,290	196,29
Lira irlandese	2008,500	2008,500	2006 —	2008,500	2008,500	2008,500	2008,690	2008,500	2008,500	—
Dracma greca	7,431	7,431	7,43	7,431	7,431	7,431	7,431	7,431	7,431	—
Escudo portoghese	8,489	8,489	8,48	8,489	8,489	8,489	8,489	8,489	8,489	8,48
Dollaro canadese	967 —	967 —	969 —	967 —	967 —	967 —	967,290	967 —	967 —	967 —
Yen giapponese	8,907	8,907	8,91	8,907	8,907	8,907	8,903	8,907	8,907	8,90
Franco svizzero	886,850	886,850	886,50	886,850	886,850	886,850	886,550	886,850	886,850	886,85
Scellino austriaco	106,484	106,484	106,40	106,484	106,484	106,484	106,490	106,484	106,484	106,48
Corona norvegese	192,770	192,770	192,50	192,770	192,770	192,770	192,750	192,770	192,770	192,77
Corona svedese	202,430	202,430	202,50	202,430	202,430	202,430	202,390	202,430	202,430	202,43
Marco finlandese	315,500	315,500	316,10	315,500	315,500	315,500	315,550	315,500	315,500	—
Dollaro australiano	880,300	880,300	882 —	880,300	880,300	880,300	880,750	880,300	880,300	880,30

Media dei titoli del 23 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94.125
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,650
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » ind. 1-11-1983/90	99,925
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100,150
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,325
» » » » 17- 1-1986/91	100,275
» » » » 1- 2-1984/91	100,375
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	100,200
» » » » 1- 4-1984/91	100,425
» » » » 1- 5-1984/91	100,525
» » » » 1- 6-1984/91	100,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,475
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,675

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,675
» » » »	1-12-1984/91	100,600
» » » »	1- 1-1985/92	100,625
» » » »	1- 2-1985/92	100,375
» » » »	18- 4-1986/92	100,750
» » » »	19- 5-1986/92	100,600
» » » »	20- 7-1987/92	100,500
» » » »	19- 8-1987/92	101,450
» » » »	1-11-1987/92	100,500
» » » »	1-12-1987/92	100,275
» » » »	1- 1-1988/93	100,200
» » » »	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,075
» » » »	1- 5-1988/93	100,450
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	99,800
» » » »	1- 7-1988/93	100,500
» » » »	17- 7-1986/93	99,825
» » » »	1- 8-1988/93	100,400
» » » »	19- 8-1986/93	99,550
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,300
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	99,250
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1986/93	99,125
» » » »	19-12-1986/93	99,475
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	99,975
» » » »	1- 3-1989/94	99,800
» » » »	15- 3-1989/94	99,800
» » » »	1- 4-1989/94	99,925
» » » »	1- 9-1988/94	99,150
» » » »	1-10-1987/94	99,025
» » » »	1-11-1988/94	99,125
» » » »	1- 1-1990/95	99,100
» » » »	1- 2-1985/95	99,875
» » » »	1- 3-1985/95	97,875
» » » »	1- 3-1990/95	98,250
» » » »	1- 4-1985/95	97,700
» » » »	1- 5-1985/95	97,675
» » » »	1- 6-1985/95	97,800
» » » »	1- 7-1985/95	98,875
» » » »	1- 8-1985/95	98,150
» » » »	1- 9-1985/95	97,700
» » » »	1-10-1985/95	98 —
» » » »	1-11-1985/95	98,100
» » » »	1-12-1985/95	98,175
» » » »	1- 1-1986/96	98,275
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,100
» » » »	1- 2-1986/96	98,400
» » » »	1- 3-1986/96	98,425
» » » »	1- 4-1986/96	98,300
» » » »	1- 5-1986/96	98,225
» » » »	1- 6-1986/96	98,500
» » » »	1- 7-1986/96	98,200
» » » »	1- 8-1986/96	97,550
» » » »	1- 9-1986/96	97,500
» » » »	1-10-1986/96	95,700
» » » »	1-11-1986/96	95,900
» » » »	1-12-1986/96	96,300
» » » »	1- 1-1987/97	96 —
» » » »	1- 2-1987/97	95,925
» » » »	18- 2-1987/97	96 —
» » » »	1- 3-1987/97	96,350
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,725
» » » »	1- 5-1987/97	95,825
» » » »	1- 6-1987/97	96,900
» » » »	1- 7-1987/97	96,200
» » » »	1- 8-1987/97	95,675
» » » »	1- 9-1987/97	96,825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,750
» » »	9,25%	1-12-1990	99,725
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,800
» » »	11,50%	1-11-1991	99,525
» » »	11,50%	21-12-1991	99,500
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,550
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,300
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,175
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,600
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,800
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,775
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,575
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,975
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,025
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,625
» » »	12,50%	1-10-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,400
» » »	12,50%	1- 7-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,800
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,925
» » »	12,50%	1-10-1993	98,075
» » »	12,50%	1-11-1993	97,900
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,800
» » »	12,50%	17-11-1993	97,600
» » »	12,50%	1-12-1993	97,375
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,650
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,275
» » »	12,50%	1- 4-1990/94	99,875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,950
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,750
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,850
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,125
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,675
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,800
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,375
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	97,150
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M23100

N. 208

Corso dei cambi del 24 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1136,500	1136,500	1136,55	1136,500	1136,500	1136,500	1136,610	1136,500	1136,500	1136,50
E.C.U.	1549,800	1549,800	1550,50	1549,800	1549,800	1549,800	1549,800	1549,800	1549,800	1549,80
Mareo tedesco	748,720	748,720	749 —	748,720	748,720	748,720	748,690	748,720	748,720	748,72
Franco francese	223,680	223,680	224,25	223,680	223,680	223,680	223,680	223,680	223,680	223,68
Lira sterlina	2211,600	2211,600	2216 —	2211,600	2211,600	2211,600	2211,300	2211,600	2211,600	2211,60
Fiorino olandese	664,210	664,210	664,75	664,210	664,210	664,210	664,210	664,210	664,210	664,21
Franco belga	36,377	36,377	36,43	36,377	36,377	36,377	36,379	36,377	36,377	36,37
Peseta spagnola	11,946	11,946	11,98	11,946	11,946	11,946	11,945	11,946	11,946	11,94
Corona danese	196,210	196,210	196,60	196,210	196,210	196,210	196,200	196,210	196,210	196,21
Lira irlandese	2007 —	2007 —	2008 —	2007 —	2007 —	2007 —	2007,250	2007 —	2007 —	—
Dracma greca	7,432	7,432	7,43	7,432	7,432	7,432	7,425	7,432	7,432	—
Escudo portoghese	8,501	8,501	8,48	8,501	8,501	8,501	8,501	8,501	8,501	8,50
Dollaro canadese	969,700	969,700	972 —	969,700	969,700	969,700	970,300	969,700	969,700	969,70
Yen giapponese	8,847	8,847	8,86	8,847	8,847	8,847	8,846	8,847	8,847	8,84
Franco svizzero	889 —	889 —	889 —	889 —	889 —	889 —	889,250	889 —	889 —	889 —
Scellino austriaco	106,409	106,409	106,55	106,409	106,409	106,409	106,420	106,409	106,409	106,40
Corona norvegese	192,680	192,680	193 —	192,680	192,680	192,680	192,720	192,680	192,680	192,68
Corona svedese	202,080	202,080	202 —	202,080	202,080	202,080	202 —	202,080	202,080	202,08
Marco finlandese	314,950	314,950	315 —	314,950	314,950	314,950	315 —	314,950	314,950	—
Dollaro australiano	887,100	887,100	892 —	887,100	887,100	887,100	887,270	887,100	887,100	887,10

Media dei titoli del 24 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,175
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,650
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » ind. 1-11-1983/90	99,950
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100,125
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,325
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	100,350
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	100,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,475
» » » » 1- 5-1984/91	100,550
» » » » 1- 6-1984/91	100,650
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,675
» » » »	1-12-1984/91	100,625
» » » »	1- 1-1985/92	100,600
» » » »	1- 2-1985/92	100,400
» » » »	18- 4-1986/92	100,675
» » » »	19- 5-1986/92	100,625
» » » »	20- 7-1987/92	100,500
» » » »	19- 8-1987/92	101,450
» » » »	1-11-1987/92	100,525
» » » »	1-12-1987/92	100,300
» » » »	1- 1-1988/93	100,225
» » » »	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,150
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,400
» » » »	18- 6-1986/93	99,800
» » » »	1- 7-1988/93	100,525
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100,425
» » » »	19- 8-1986/93	99,550
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,275
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	99,250
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1986/93	99,250
» » » »	19-12-1986/93	99,500
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	99,975
» » » »	1- 3-1989/94	99,775
» » » »	15- 3-1989/94	99,775
» » » »	1- 4-1989/94	99,975
» » » »	1- 9-1988/94	99,175
» » » »	1-10-1987/94	99,025
» » » »	1-11-1988/94	99,250
» » » »	1- 1-1990/95	99,150
» » » »	1- 2-1985/95	99,875
» » » »	1- 3-1985/95	97,925
» » » »	1- 3-1990/95	98,400
» » » »	1- 4-1985/95	97,700
» » » »	1- 5-1985/95	97,675
» » » »	1- 6-1985/95	97,850
» » » »	1- 7-1985/95	99 —
» » » »	1- 8-1985/95	98,150
» » » »	1- 9-1985/95	97,800
» » » »	1-10-1985/95	98,100
» » » »	1-11-1985/95	98,150
» » » »	1-12-1985/95	98,225
» » » »	1- 1-1986/96	98,300
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,175
» » » »	1- 2-1986/96	98,375
» » » »	1- 3-1986/96	98,425
» » » »	1- 4-1986/96	98,350
» » » »	1- 5-1986/96	98,400
» » » »	1- 6-1986/96	98,800
» » » »	1- 7-1986/96	98,225
» » » »	1- 8-1986/96	97,850
» » » »	1- 9-1986/96	97,650
» » » »	1-10-1986/96	95,825
» » » »	1-11-1986/96	96,100
» » » »	1-12-1986/96	96,350
» » » »	1- 1-1987/97	96,125
» » » »	1- 2-1987/97	95,975
» » » »	18- 2-1987/97	96,050
» » » »	1- 3-1987/97	96,075
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,950
» » » »	1- 5-1987/97	96 —
» » » »	1- 6-1987/97	96,850
» » » »	1- 7-1987/97	96,175
» » » »	1- 8-1987/97	95,775
» » » »	1- 9-1987/97	96,775

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,875
» » »	9,25%	1-12-1990	99,750
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,800
» » »	11,50%	1-11-1991	99,525
» » »	11,50%	21-12-1991	99,500
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,550
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,300
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,050
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,675
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	98 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,150
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,600
» » »	12,50%	1-10-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,550
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,150
» » »	12,50%	1-10-1993	98 —
» » »	12,50%	1-11-1993	97,975
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,750
» » »	12,50%	17-11-1993	97,850
» » »	12,50%	1-12-1993	97,500
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,750
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,575
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,375
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,400
» » »	12,50%	1- 4-1990/94	99,875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	101,300
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,050
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,950
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,850
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,800
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,725
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,225
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,400
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,650
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,375
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,700
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,350
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	97,350
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M24100

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Avetrana Martina Franca, Monte Sant'Angelo, Bitonto e Lequile

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 4131 del 29 giugno 1990, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale inerente la realizzazione di un edificio per scuola materna ubicato in via Molise nel comune di Avetrana.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 4035 del 29 giugno 1990, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale inerente la realizzazione di un campo di calcio in località Cupa nel comune di Martina Franca.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 4134 del 29 giugno 1990, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Monte Sant'Angelo per l'adeguamento della nuova viabilità alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di giunta regionale n. 982/1986.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 4635 del 24 luglio 1990, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale inerente la realizzazione di un centro socio-sanitario per anziani sito in via delle Fornaci, in località Mariotto del comune di Bitonto.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 4637 del 24 luglio 1990, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale inerente la realizzazione di un parcheggio pubblico nel comune di Lequile.

90A4620

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Ventesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 28 maggio 1971

Si notifica che alle ore 9 del giorno 19 novembre 1990 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla ventesima ed ultima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 28 luglio 1971.

Saranno sorteggiate n. 50 cartelle di lire unmiliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 50.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4590

Sedicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975

Si notifica che alle ore 9 del giorno 20 novembre 1990 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla sedicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate n. 53 cartelle di lire unmiliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 53.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4591

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1990).

Al secondo comma dell'art. 5 della proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino», riportato alla pag. 14, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale di 11,5.», si legga: «... devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico *minimo* naturale di 11,5.».

Al successivo art. 6, primo comma, riportato alla stessa pagina, medesima colonna, dove è scritto: «titolo alcolometrico volumico totale: 12;», si legga: «titolo alcolometrico volumico *minimo* totale: 12;».

Al secondo comma dell'art. 7, dove è scritto: «..., purché non abbiano significato laudativo e non siano da trarre in inganno l'acquirente, ...», si legga: «..., purché non abbiano significato laudativo e non siano *tali* da trarre in inganno l'acquirente, ...».

90A4621

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino"». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1990).

Dopo il sesto comma dell'art. 4 della proposta di modifica del disciplinare di produzione della d.o.c.g. «Brunello di Montalcino», riportato alla pag. 25, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è aggiunto il seguente comma: *«A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti indicati».*

Al secondo comma del successivo art. 6, riportato alla stessa pagina, medesima colonna, dove è scritto: «..., devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale di 12°.», si legga: «..., devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico *minimo* naturale di 12°.».

Al quinto comma dello stesso articolo, dove è scritto: «..., per almeno tre anni *e mezzo* di detto periodo, in botti di rovere o di castagno.», si legga: «..., per almeno tre anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno.».

Al primo comma dell'art. 7, alla pag. 25, seconda colonna, della predetta *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «titolo alcolometrico volumico totale: 12,50;», si legga: «titolo alcolometrico volumico *minimo* totale: 12,50;».

90A4622

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 20 settembre 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 1989)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 18, seconda colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente alla scuola di specializzazione in psichiatria, dove è scritto: «Art. 653. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la *seconda* facoltà di medicina e chirurgia», si legga: «Art. 653. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia».

90A4595

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Ancona 2 maggio 1990 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 2 agosto 1990)

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 22, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza dell'art. 291 dello statuto dell'università, dove è scritto: «Art. 291. — Il numero degli allievi che ogni anno possono iscriversi al primo anno di corso è fissato in venti unità...», si legga: «Art. 291. — Il numero *massimo* degli allievi che ogni anno possono iscriversi al primo anno di corso è fissato in venti unità...».

Alla pag. 23, prima colonna, ottavo rigo, tra le materie di insegnamento del 2° anno previste dall'art. 293 dello statuto, dove è scritto: «*materiale* e tecnologie aeronautiche», si legga: «*materiali* e tecnologie aeronautiche».

90A4594

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000